



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111

www.provincia.brindisi.it servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 16529

Brindisi, 22 MAG, 2017

OGGETTO : D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 20 – Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12) e recupero energetico (R1), a servizio dell'impianto di produzione di calce, **Bio Productions s.r.l.** di Carovigno.
Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 17 maggio 2017

solo PEC

Bio Productions s.r.l.
via C. Braico 16, CAROVIGNO
bioproductions@pec.it

Comune di Carovigno
Servizi Urbanistica – Ambiente – SUAP

D.to di Brindisi **ARPA Puglia**

D.to di Brindisi Prevenzione **ASL**

Con la presente si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 17.5.2017 presso il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

OGGETTO : D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 20 – Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12) e recupero energetico (R1), a servizio dell'impianto di produzione di calce, **Bio Productions s.r.l.** di Carovigno.
Verbale della conferenza di servizi del 17 maggio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di maggio alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del Servizio e in presenza del dott. Dario Muscogiuri, in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del procedimento, si tiene, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e della Legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi decisoria, regolarmente convocata con nota prot. n. 13619 del 27.4.17, finalizzata all'esame del procedimento riportato in oggetto.

Alla conferenza sono stati invitati:

1. Società Bio Productions s.r.l., come gestore dello stabilimento di Carovigno;
2. Comune di Carovigno – Servizi Ambiente, Urbanistica e SUAP;
3. ARPA Puglia, Dipartimento di Brindisi;
4. Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi.

Ai lavori della conferenza di Servizi risultano presenti i seguenti soggetti:

1. il legale rappresentante della società, Rosa Saponaro ed i suoi delegati Vito Molignini e Cosimo Pescatore, con delega agli atti dell'Ufficio;
2. D.to di Prevenzione ASL Brindisi, rappresentato da Federico Travaglini.

Preso atto dell'assenza dei rappresentanti del Comune e di ARPA Puglia, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.

La riunione si apre alle ore 10.10.

Il Presidente della Conferenza apre la riunione illustrando gli esiti della conferenza di servizi istruttoria svolta in data 12.7.16: la procedura di verifica di Assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale è stata attivata dalla società titolare dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti costituiti da scarti vegetali, materiali lignei e derivati della lavorazione del tabacco, mediante messa in riserva, scambio di rifiuti e recupero energetico, per l'alimentazione di una fornace destinata a produrre calce, in uno stabilimento esistente ma non in attività.

La capacità di trattamento di rifiuti dell'impianto è pari a 48 tonnellate al giorno, pertanto l'attività rientra, per tipologia e soglie, tra quelle individuate dalla lettera z.b, allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Gli impatti ambientali attesi e le caratteristiche dell'attività e dello stabilimento sono stati riassunti nel verbale della conferenza di servizi istruttoria: in tale riunione era stato chiesto al Gestore, al fine di abbattere le emissioni derivanti dall'esercizio della fornace e di chiarire alcuni aspetti progettuali inesi, di elaborare e trasmettere le seguenti integrazioni:

- studio preliminare ambientale e progetto dell'impianto rielaborato a seguito della valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate dalla Commissione Europea - *Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide – Report EU 26129 EN*, in particolare il capitolo 2, *Lime Industry*. Il Gestore deve valutare l'applicazione delle

tecniche descritte in tale documento, al fine di progettare un idoneo sistema di abbattimento per la fornace, atteso che la stessa ne è sprovvista; a seguito della progettazione del più idoneo sistema di abbattimento il Gestore deve rivedere le stime delle emissioni convogliate di NOx, SOx, polveri totali, PCDD/F (diossine) e IPA;

- stima delle emissioni massiche per gli inquinanti principali ed i microinquinanti, in kg annui, ed indicazione del numero di ore di attività previste per le attività di combustione;
- studio delle ricadute al suolo derivanti dal processo di combustione;
- progetto di adeguamento dell'impianto ai principi del R.R. n. 26/2013, in materia di acque meteoriche, atteso che è stato introdotto l'obbligo di riutilizzo di tali acque;
- indicazione degli stoccaggi massimi istantanei di materia prima seconda e rifiuti da avviare a recupero, con specificazione delle aree di stoccaggio in m² in planimetria;
- indicazione di massima circa l'origine dei rifiuti da avviare a recupero e smaltimento e indicazione sommaria dell'impatto atmosferico da traffico veicolare indotto dall'attività.

Il Gestore, con nota trasmessa via PEC in data 3.4.2017 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in conferenza di servizi: tali elaborati contengono il progetto definitivo di uno scrubber per l'abbattimento delle emissioni della fornace ed i chiarimenti richiesti, anche in merito alla revisione dei valori limiti emissivi a seguito dell'installazione del sistema di abbattimento.

Preso atto della volontà del proponente di installare il sistema di abbattimento idoneo secondo le *best available techniques* di settore, si passa all'esame dei pareri pervenuti per la conferenza odierna.

Si dà lettura e si allega in copia al presente verbale, la nota pervenuta via PEC in data 17.5.2017, con cui il Comune di Carovigno ha espresso le proprie osservazioni e riscontrato alcune criticità, anche in merito all'ubicazione dello stabilimento, a ridosso del perimetro urbano. Per le motivazioni riportate nella nota allegata al verbale, il Comune ha ritenuto l'intervento in oggetto, nelle more dell'acquisizione del parere del Consiglio Comunale ai sensi del Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, meritorio di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi del titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Si dà lettura e si allega in copia al presente verbale, la nota prot. ARPA n. 42028 dell'11.7.2016, con cui il D.to di Brindisi di ARPA Puglia ha espresso le proprie osservazioni di competenza e chiesto alla società ulteriori integrazioni progettuali e chiarimenti, pur prendendo atto della volontà del proponente di installare il sistema di abbattimento descritto in precedenza.

Il Gestore riscontra le due note, del Comune e di ARPA, e ribadisce la propria contrarietà all'espletamento della valutazione di impatto ambientale, ritenendo i sistemi di abbattimento proposti idonei a superare le criticità ambientali attese.

Il Presidente della Conferenza ed il rappresentante del D.to di Prevenzione ASL fanno rilevare che l'attività in esame è da considerarsi un'industria insalubre, secondo le disposizioni del decreto del Ministero della Sanità 5.9.1994, punto 17, elenco B, parte I: per tali attività valgono le disposizioni del R.D. n. 1265 del 27.7.1934.

L'ubicazione dell'impianto, prossima al perimetro urbano, la destinazione urbanistica dell'area, le motivazioni elencate nel parere del Comune ed i chiarimenti ulteriori richiesti da ARPA Puglia, non consentono di escludere l'esame del progetto di che trattasi da una più approfondita valutazione, da espletarsi secondo le procedure descritte negli artt. da 23 a 27 del D.Lgs. n. 152/06: l'iter della valutazione di impatto ambientale prevede difatti un livello di progettazione più dettagliato, delle fasi di consultazione del pubblico e di pubblicità dell'intervento più ampie ed adeguate e delle procedure di monitoraggio dell'attività più opportune.

Inoltre, come fatto rilevare dall'Amministrazione comunale, risulta necessario acquisire il parere vincolante del Consiglio Comunale, competente ad esprimersi in merito al criterio localizzativo dell'attività, come disposto dal Piano di gestione dei rifiuti speciali. In assenza di tale parere il Piano di Gestione prevede un criterio escludente in relazione all'esercizio di impianti che recuperano rifiuti speciali e che siano ubicati in area non industriale.

Pertanto, sulla base dei pareri acquisiti ed innanzi riportati e per le altre motivazioni elencate nel presente verbale, in applicazione alle disposizioni dell'art. 20, comma 6, D.Lgs. n. 152/06, in ragione dei possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente dell'intervento in esame, la conferenza di servizi

DECIDE

di chiudere i propri lavori ed assoggettare l'intervento in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con provvedimento motivato da adottarsi entro il termine di venti giorni a decorrere dalla data di ricezione del presente verbale.

Tale verbale munito di tutti gli allegati sarà pubblicato sul portale web dell'Ente, oltre ad essere notificato ai soggetti intervenuti.

I termini per la conclusione del procedimento restano quelli stabiliti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Entro il termine indicato il Servizio procedente adotterà il provvedimento definitivo in merito alla domanda di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si allegano al presente verbale:

- il foglio presenze della Conferenza di Servizi;
- parere del Comune di Carovigno – Area 4, Ambiente e Paesaggio;
- parere ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Dario Muscogiuri

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani





COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI
Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 4 - AMBIENTE PAESAGGIO

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-
P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

Prot. _____ Del _____

**Spett.le Provincia di Brindisi Servizio Ecologia
Servizio Ambiente ed ecologia**
PEC: Servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

**Al Servizio SUAP e SUE
SEDE**

**Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
SEDE**

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA e autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12) e recupero energetico (R1), a servizio dell'impianto di produzione di calce, Bio Productions srl di Carovigno **PARERE IN ESITO AL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 12/07/2016.**

Proponente: Bio Productions s.r.l.

Il Responsabile del Servizio

Riscontrata la nota dell'ufficio Ecologia della Provincia di Brindisi prot. 13619 del 27/04/2017 acquisita al prot. C.le n. 11585 del 27/04/2017 con la quale, è stata convocata per la **data 17 maggio 2017 ore 10.00** la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/90 e s.m.i. e art. 15 della L.R.11/2001, in riferimento all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 20 e s.m.i. del D.Lgs n. 152/2006, avanzata dalla Bio Productions s.r.l., avendo acquisito agli atti, in data 3.4.2017, la documentazione integrativa di seguito elencata, da cui specificatamente si rileva che ad integrazione del progetto inizialmente presentato, il proponente ha proposto l'installazione di un apposito sistema di abbattimento ad umido (scrubber) da collegare alla fornace:

- relazione generale tecnico descrittiva;
- relazione riuso acque meteoriche;
- valutazione delle emissioni in atmosfera e studio delle ricadute al suolo;
- previsione di impatto acustico;
- studio preliminare ambientale;
- n. 3 tavole dalla 3 alla 5;

A tal fine, si prende atto che, l'ufficio Ecologia della Provincia di Brindisi con nota prot. n. 26317 del 21/06/2016 ha avviato l'iter istruttorio mediante Convocazione di Conferenza di Servizi per la Verifica di assoggettabilità a VIA in relazione al progetto di revamping dell'impianto di produzione della calce esistente in contrada Coltura di Sotto in Carovigno, proposto dalla Società Bio Productions srl.

Atteso che l'ufficio Ecologia della Provincia di Brindisi con successiva nota prot. 29507 del 13/07/2016, acquisita al prot.C.le N. 19322 in data 13/07/2016 ha trasmesso il Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data del 12 luglio 2016. Preso atto che in tale seduta l'Ufficio precedente, ha ritenuto necessario acquisire il parere in merito alla localizzazione dell'impianto, secondo le indicazioni del Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Puglia, e che nella nota di trasmissione del verbale, il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, ha fatto presente che *il Comune di Carovigno deve esprimere il proprio parere in merito alla localizzazione dell'impianto con Deliberazione del Consiglio Comunale, come previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali.*

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente, come allegata alla nota dell'ufficio Provinciale prot.26317 DEL 21/06/2016:

- Tav. 01 - Inquadramento urbanistico;
- Tav.1.2 - Inquadramento ambientale All 1-8;
- Tav. 02 - Planimetria stato di fatto e profili;
- Tav.2.2 - Inquadramento ambientale all 9-16;
- Tav. 03 - Planimetria di progetto e profili;
- Tav. 04 - Pianta sezioni e prospetti faggricati;
- Tav. 05 - Sistema di raccolta acque meteoriche;
- Tav. 06 - Planimetria prevenzione incendi e Impianto idrico con particolari costruttivi;
- Tav. 07 - Planimetria e sezione del sebaioio con particolari costruttivi;
- Documentazione in materia urbanistica e prevenzione incendi;

- Relazione generale tecnico-descrittiva;
- Relazione specialistica di prevenzione incendi;
- Richiesta Verifica Assoggettabilità Ambientale;
- Studio preliminare ambientale;
- Documento - sostenibilità economica;
- Documentazione edilizia relativa alla realizzazione degli immobili;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente, come allegata alla nota acquisita al prot.1998 del 24.01.2017:

- Relazione idrogeologica, geolitologica e geomorfologica;
- Allegati alla relazione idrogeologica, geolitologica e geomorfologica;
- Tav. 3/mod - planimetria di progetto e profili. Calcolo dei parametri urbanistici e lay out impianto;
- Tav.5/mod - sistema di raccolta acque meteoriche. Trattamento e riuso in subirrigazione. Particolari costruttivi.

Considerato che questo Ente Comunale è stato invitato ad esprimere il parere di competenza per gli aspetti di carattere paesaggistico, ambientale ed urbanistico, nella conferenza dei servizi convocata in ordine al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA in argomento, con specifico riferimento ai criteri di localizzazione impiantistica previsti dal PGRS, di cui alla D.G.R. n. 819 del 23/04/2015 e s.m.i.

Ciò posto, preso atto della seguente sintetica descrizione dell'intervento e del contesto in cui si colloca:

- L'opificio sito in Carovigno alla c/da Coltura di Sotto risulta adibito alla produzione di calce ed è costituito da un capannone, fornace, locali deposito, vasche, silos, centrale idrica, locali rimesse, deposito idrico ecc., in catasto distinto al fg. 41 p.celle 996 e 995 sub. 3 cat. D7. L'azienda di produzione e commercializzazione della biocalce e biocombustibili risulta attiva da oltre 60 anni ha sempre avuto per oggetto l'attività di produzione di calce, già esercitata dalla ditta individuale Molignini Vito (classe 1922), attività debitamente iscritta alla CCIAA di Brindisi al n. REA 29139, quindi passata alla M.V.CALCE di Molignini C. & C Sas (titolare di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex DPR 203/88 da parte della Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 140 del 26/05/2003), cui subentrò la M.V.EDIL. Snc degli eredi di Molignini Vito (titolare della voltura autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex DPR 203/88 da parte della Regione Puglia D.D. n. 140/2003 con Determina Dirigenziale n. 216 del 24/04/2006). La M.V.EDIL. Snc risulta inoltre essere stata iscritta, con nota Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale Puglia c/o CCIAA di Bari prot. 3944 del 07/05/2007, nell'apposito Albo di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs. 152/06 per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti presso l'impianto ubicato in contrada Coltura di Sotto in Carovigno per la tipologia 7 del D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186/2006.
- Con Concessione edilizia n. 77 del 14/03/2001, il comune di Carovigno rilascia apposito titolo edilizio per "modifiche e variazione della destinazione d'uso di alcuni locali dell'opificio per la produzione della calce sito in località Coltura di Sotto". A partire dal 12 dicembre 2012, a seguito di contratto stipulato in pari data presso il notaio Stefania Errico, l'attività viene gestita dalla ditta BIO PRODUCTIONS s.r.l.
- Come desumibile a pag. 13 della Relazione generale tecnico-descrittiva, il Gestore richiedeva alla Provincia di Brindisi, con propria istanza in data 08/01/2010 prot. n. 1230, il rinnovo della autorizzazione alle emissioni. La Provincia di Brindisi, con propria nota prot. n. 26404 in data 17/03/2010, comunicava che la Regione Puglia, con DGR n. 100 del 15/03/2007, aveva stabilito il calendario per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 281 del D.Lgs. 152/06, fissando sino al 31 dicembre 2016 il termine per la richiesta in riferimento agli impianti anteriori al 2006 ed autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
- Detta attività già utilizzava materie combustibili provenienti da attività recupero (vd. autorizzazione ex art. 216 D.Lgs. 152/06 in testa alla M.V.EDL Snc, prima citata). **Nell'attuale fase di revamping impiantistico** il nuovo gestore intende dotarsi di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 per le seguenti attività:
 - **attività R13:** messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12; funzionale all'attività R12 e R1, per un quantitativo di 14.400 tonn/annui (corrispondete a 48 tonn/g x 300 gg/annui);
 - **attività R12:** scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, funzionale all'attività R1, attraverso la triturazione e raffinazione con idoneo cippatrice/biotrituratore, per la immissione sul mercato dei biocombustibili derivati dagli scarti derivante dagli scarti vegetali, dai rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati e dai rifiuti della lavorazione del tabacco;
 - **attività R1:** utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
 Ciò in quanto, per la produzione della calce abbisogna di combustibile (Attività R1) derivante dagli scarti vegetali, dai rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati. Pertanto, l'attività di recupero dei rifiuti provenienti dagli scarti vegetali, dai rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati, risulta tecnicamente connessa/asservita ad attività produttiva esistente che utilizza tali materie ai fini dell'alimentazione al forno di produzione di calce.
- Si riscontra che l'impianto, ricade in agro di Carovigno, fg. 41 p.celle 996 e 995 sub. 3 cat. D7. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 29/02/1980 la Regione Puglia ha approvato una variante al Piano di Fabbricazione al fine di consentire la realizzazione di una fornace per calce, in contrada "Coltura di sotto", su un'area classificata quale zona agricola di tipo b2 distinta in catasto al Fg. 41 p.la 574, (ora fusa in unica p.la 995 del Fg.41) accogliendo la proposta della Delibera Commissariale n. 82 del 20.02.1978, con i seguenti dati tecnici:
 - o Superficie lotto: mq.3.022;
 - o Superficie da coprire: mq. 149,61;
 - o Volume da realizzare: mc. 1.166,76;
 - o Indice di fabbricabilità fondiario: 0,38 mc/mq;

CONSIDERATO che

- > Con Concessione edilizia n. 77 del 14/03/2001, il comune di Carovigno rilascia apposito titolo edilizio per "modifiche e variazione della destinazione d'uso di alcuni locali dell'opificio per la produzione della calce sito in località Coltura di Sotto", ove dalla relazione tecnica di progetto, si riscontra che i fabbricati esistenti, già censiti al in catasto quali

- fabbricati con destinazione opificio (p.lla 995 sub1) e abitazione (p.lla 995 sub 2) sono stati edificati in epoca antecedente all'anno 1967;
- Parte dell'area di intervento ex p.lle 574 (ora parte della 995) del Fg.41, secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico generale "Regolamento edilizio con allegato Programma di Fabbricazione, approvato con D.R. n.518 del 5/4/1973 e succ. D.P.G.R. n.427 del 20/3/1978" e successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 29/02/1980 risulta destinata alla realizzazione di un opificio per la produzione della calce, limitatamente ai parametri tecnici urbanistici sopra riportati.
 - Parte dell'area di intervento ex p.lle 995 e ex p.lla 575 (ora 996) del Fg.41, secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico generale "Regolamento edilizio con allegato Programma di Fabbricazione, approvato con D.R. n.518 del 5/4/1973 e succ. D.P.G.R. n.427 del 20/3/1978" risulta tipizzata come Zona E - "Agricola di tipo b2" - zona produttiva per attività primaria agricola di tipo A. *(Dette zone sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole dirette o connesse con l'agricoltura, alle foreste, alla caccia, all'allevamento di bestiame. Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Programma di Fabbricazione al CAPO IV prevedono che in tali zone siano consentite attività di tipo A (con riferimento alle variazioni apportate dall'Ufficio Urbanistico Regionale parere n.82 del 27.10.1972), pertanto, è possibile realizzare prevalentemente costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, quali stalle, porcili, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, nonché costruzioni per industrie estrattive e cave, e per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo sempre che tali costruzioni ed attività non provochino particolari problemi di traffico; nonché costruzioni per industrie nocive.)*
 - Nelle zone agricole di tipo b2 il PDF si applica mediante intervento diretto, in relazione ai seguenti indici e parametri urbanistici: indice di fabbricazione fondiaria pari a 0,02 mc/mq per il deposito attrezzi agricoli, i.f. pari a 0,03 mc/mq per annessa residenza rurale, e rapporto massimo di copertura pari a 0,10 mq/mq, nel limite dell'altezza massima pari a mt.8,00 e distanza dai confini pari a 6,00 ml.
 - che in data 27/10/2012 con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.44-45-46 e 47 è stato adottato il Piano Urbanistico Generale, che ha modificato il PDF vigente, con conseguente nuova destinazione urbanistica delle aree di intervento, ed in : zona D1 - attività artigianali e di servizio esistenti, ma che è scaduto il periodo di salvaguardia previsto dalla normativa regionale;

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici

Eseguita l'istruttoria per la verifica della conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui all'art.37 delle NTA

- Vista la parte III del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"
- Visto il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia - P.P.T.R. approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23/03/2015);
- Vista la L.R. 7 ottobre 2009 n. 20, e s.m.i.

Si rileva che l'area oggetto di intervento ricade nell'ambito paesaggistico Murgia dei Trulli, di cui all'art. 36 delle NTA del PPTR e non risulta interessata, anche parzialmente, da BENI PAESAGGISTICI e ULTERIORI CONTESTI paesaggistici ai sensi dell'art. 38 NTA DEL PPTR, inoltre, non presenta particolari caratteri di pregio naturalistico. Nella stessa area, tra l'altro, risulta già realizzato in data antecedente al 1967 un opificio per la produzione della calce, per la quale l'ufficio Tecnico Comunale con Concessione edilizia n.77 del 14.03.2001 ha autorizzato il cambio d'uso di alcuni locali esistenti, per attività connesse all'impianto di produzione della calce, ove, di fatto, risultano già alterati i caratteri della trama insediativa di lunga durata.

Si rileva che il lay out dell'impianto, riportato nello stato di consistenza tav. n.2 - planimetria stato di fatto e profili, e nel progetto di revamping proposto nella tav. 3 planimetria di progetto e profili, presenta delle variazioni rispetto allo stato di consistenza approvato con Concessione edilizia n. 77 del 14.03.2001. Nello specifico si rileva una maggiore consistenza delle superfici per tettoie indicate nel lay out con il n. 4 rispetto alla planimetria allegata alla Concessione Edilizia n. 77/2001 (rimessa n. 4 e 6), **di cui si demanda all'ufficio SUE - urbanistica** l'accertamento della legittima realizzazione, anche in relazione agli indici tecnici della variante al P.d.F. approvata con deliberazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 29/02/1980.

Tuttavia, si prende atto che l'intervento proposto, non comporta modifiche sostanziali allo stato di consistenza esistente, essendo l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA sostanzialmente finalizzata al rinnovo delle autorizzazioni ambientali, in assenza di opere che modifichino le caratteristiche edilizie dell'impianto, e pertanto atteso che non sono previsti interventi che possano incidere ulteriormente sulla lettura dei valori paesaggistici esistenti, non si rilevano motivi ostativi all'esercizio a condizione che: siano previsti adeguati sistemi di abbattimento delle ceneri derivanti dalla combustione, nonché adeguati sistemi di abbattimento delle polveri e del rumore.

Per quanto attiene agli aspetti ambientali

1. SMALTIMENTO ACQUE NERE (potenzialità minore a 10 A.E.)

Gli scarichi di acque reflue domestiche rivengono esclusivamente dai servizi igienici allocati nella palazzina uffici e servizi. Dalla relazione generale tecnico descrittiva si rileva che l'opificio della BIO PRODUCTIONS Srl risulta già dotato di impianto Imhoff per la raccolta delle acque dei servizi igienici, attualmente costituito da una fossa Imhoff di capacità pari a 10 A.E. e da una vasca interrata utilizzata quale "deposito temporaneo", di cui alla lettera u) dell'art. 2 del Regolamento Regionale 26/2011, come modificato ed integrato con il Regolamento Regionale 26 maggio 2016, n. 7, pubblicato sul BUR n. 62 del 30/05/2016. Lo stoccaggio delle acque reflue, dopo la Imhoff, è quindi rappresentato da una vasca a tenuta stagna e i reflui periodicamente smaltiti attraverso ditte di autospurgo autorizzate verso impianti terzi.

Al fine di rendere l'impianto compatibile con le condizioni e prescrizioni previste del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in ottemperanza ai criteri di cui al Regolamento Regionale 26/2011, come modificato ed integrato con il Regolamento Regionale 26 maggio 2016, nel progetto di revamping vengono proposte le seguenti modifiche (graficamente riportate sulle tavv. 3/mod. e 5/mod. allegate):

- disattivazione e tombamento della attuale vasca interrata utilizzata quale deposito temporaneo;

- realizzazione di nuova vasca interrata quale "deposito temporaneo" con caratteristiche pari a quelle imposte dal nuovo Regolamento regionale.

Tuttavia, dato atto che con determinazione dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Risorse idriche n. 232 del 20/12/2016, è stata rilasciata autorizzazione all'esercizio provvisorio dello scarico delle acque reflue depurate affluenti dall'impianto di depurazione consortile a servizio dell'agglomerato di Carovigno ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e L.R. 18/2012. **Constatato che la condotta fognaria in gestione all'AQP, risulta localizzata nelle immediate vicinanze dell'impianto, si ritiene opportuno che il proponente modifichi la previsione di progetto, prevedendo il collegamento degli impianti fognari dei servizi igienici allacciati nella palazzina uffici e servizi nella pubblica fognatura previa richiesta di allaccio AQP.** .

2. Vincoli di localizzazione previsti dal PRGRU"

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2009, n. 2668 la Regione Puglia ha approvato il Piano di Gestione dei rifiuti speciali, come aggiornamento al Decreto Commissariale n. 246 del 28 dicembre 2006, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2015, n. 819, pubblicata sul B.U.R. n. 67 del 13/05/2015. Il Testo coordinatore risulta essere stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale 19 maggio 2015, n. 1023, pubblicato sul B.U.R. n. 83 del 16/06/2015.

Il Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella sezione 16.2 definisce i criteri di localizzazione dei nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, definendo l'abbinamento di ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche dell'area considerata e dell'attività che si intende effettuare secondo la seguente classificazione:

- vincolante: costituisce un vincolo di localizzazione;
- escludente: esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti e la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti;
- Penalizzante: contempla la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate;
- Preferenziale: l'ubicazione dell'impianto è considerata preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale;

Visto l'elaborato n. 7 - "studio preliminare ambientale" ove al punto 3.2.4.1 si verifica la coerenza del progetto con il piano di gestione dei rifiuti speciali, riportando la tabella 1 comparativa di vincoli/criteri di localizzazione degli impianti.

Atteso che per gli aspetti afferenti alla "tutela della popolazione" e "urbanistici territoriali" nella tabella si riportano rispettivamente le valutazioni di conformità rispetto al grado di prescrizione previsto per ogni fattore ambientale di appartenenza. E Ritenute tali valutazioni non esaustive in relazione a:

- aspetti afferenti alla "tutela della popolazione" in quanto, in relazione ai fattori ambientali inerenti alla: "Distanza da centri e nuclei abitati (D.L. 285/92 e s.m.i. per la definizione di centro abitato/come da Pianificazione Comunale approvata) e, inerente alla Distanza da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo); ove il grado di prescrizione è di tipo Escludente, si riporta una valutazione di Conformità, senza individuare una distanza minima di sicurezza dal vicino centro abitato. A tal fine si evidenzia che l'area dell'impianto è confinante con insediamenti agricolo/residenziali e dista non più di 200 mt dalla zona residenziale IACP, in corso di ampliamento nel progetto PRUACS-Programma di Riqualficazione Urbana per alloggi a Canone Sostenibile nel Comune di Carovigno (BR) che prevede, tra l'altro, la realizzazione di una scuola per l'infanzia.
- "Aspetti urbanistici territoriali" in quanto, in relazione al fattore ambientale inerente alla: "Destinazione urbanistica come da PRG o Zonizzazione urbanistica come da PUG" ove il grado di prescrizione è di tipo Escludente, si riporta una valutazione di Conformità (Trattasi di impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in area tipizzata zona D1 nel PUG adottato in quanto opificio esistente ante 1967. Trattasi, inoltre di attività di recupero che risulta tecnicamente connessa/asservita ad attività produttiva esistente). A tal fine si evidenzia che il PUG adottato non ha attualmente effetti significativi di pianificazione in quanto è scaduto il periodo di salvaguardia, tuttavia l'area risulta parzialmente interessata dalla variante urbanistica al Programma di fabbricazione per la realizzazione di un opificio per la produzione della calce, su immobili realizzati in data antecedente all'anno 1967, e parzialmente in zona agricola di tipo b2 del PDF. Inoltre, atteso che nella sezione n.16.2 del Piano di Gestione dei Rifiuti è prevista la possibilità "con riferimento agli impianti di ...omississ... recupero di rifiuti non pericolosi che risultano connessi ad impianti di produzione ...omississ..., di considerare livello di prescrizione della destinazione urbanistica "zona E" (agricola) non "escludente" bensì "penalizzante". L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione valuterà, previa acquisizione del parere dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo, il superamento di eventuali criticità esistenti con opere di mitigazione e compensazione del progetto presentato e nel caso di rinnovo di autorizzazione, l'opportunità di procedere all'attivazione di iniziative volte alla delocalizzazione degli impianti esistenti. Pertanto si ritiene che la valutazione della conformità con variazione del livello di prescrizione da "escludente" a "penalizzante" sia subordinata all'acquisizione del parere del Consiglio Comunale di questo Ente.

3. PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA)

Al punto 3.2.1 dell'elaborato 7 "studio preliminare ambientale" si riporta la classificazione del Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA), approvato con R.R. 21 maggio 2008, il cui obiettivo principale è il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per quegli inquinanti - PM10, NO2 e ozono - per i quali sono stati registrati superamenti.

Dallo stesso si rileva che: l'area oggetto di studio ricade nel comune di Carovigno, il cui territorio è stato inserito dal PRQA in Zona D. Per tutti i comuni rientranti in tale zona, il PRQA prevede il risanamento secondo quanto disposto al par. 6.4 del PRQA. Per quanto concerne l'area dell'impianto è utile specificare che essa è collocata lontano da aree urbane (più di circa 1,5 km a est dal centro abitato e a circa 10 km a nord e a sud dai comuni vicini e dai centri abitati (non ci sono insediamenti abitati ma solo edifici rurali nell'area), in una zona prevalentemente agricola. Il trasporto e il conferimento dei rifiuti avviene su strade di grande comunicazione, in grado di assorbire molto bene il traffico veicolare.

- Su tale punto si ribadisce quanto evidenziato al paragrafo precedente, l'area di intervento è confinante con insediamenti agricolo/residenziali e dista non più di 200 mt dalla zona residenziale IACP, in corso di ampliamento nel progetto PRUACS-Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone Sostenibile nel Comune di Carovigno (BR) che prevede, tra l'altro, la realizzazione di una scuola per l'infanzia.

4. Elenco delle industrie insalubri

Si da atto che la produzione di calce rientra nell'elenco dei prodotti insalubri di Prima classe di cui al D.M. 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (G.U. n. 220 del 20.09.1994, s.o. n. 129)", per cui è previsto dallo stesso art. 216 che tali produzioni debbano essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni.

CONCLUSIONI

In relazione alle criticità riscontrate, nelle more dell'acquisizione del parere del Consiglio Comunale ai sensi del Piano di Gestione dei Rifiuti speciali, si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile a Valutazione di Impatto Ambientale.

Il presente parere costituisce, altresì, per gli aspetti di competenza dell'Area 4 - Ambiente e Paesaggio, parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 da allegarsi alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale ex art.42 comma 2 dello stesso D.Lgs 267/2000 avente ad oggetto "Parere dell'ente proposto alla tutela del vincolo di localizzazione ai sensi del Piano di Gestione dei Rifiuti speciali nella regione puglia, approvato DGR 19 maggio 2015, n. 1023 - Proponente Bio Productions s.r.l."

Carovigno li martedì 16 maggio 2017

Il Responsabile dell'Area Ambiente e Paesaggio
F.to Geom. Roberto Convertini



Spett.le
Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
Piazza S. Teresa, 2 - 72100 Brindisi
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
c.a. Dott. P. Epifani

p.c. Direzione Scientifica ARPA PUGLIA
Servizio TSGE
U.O.C. Acqua e suolo

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 20 – Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12) e recupero energetico (R1), a servizio dell'impianto di produzione di calce, Bio Productions s.r.l. di Carovigno.

Riscontro a convocazione della CdS decisoria per il giorno 17/05/2017, nota Provincia di Brindisi prot. 13619 del 27/04/2017, acquisita ns prot. 26276 del 27/04/2017.

In riferimento al procedimento in oggetto e alle note di seguito indicate:

- nota ARPA Puglia prot n. 42028 dell' 11/07/2016;
- nota Provincia di Brindisi prot. n° 29507 del 13/07/2016, verbale della CdS del 12/07/2016;
- nota Provincia di Brindisi prot. n° 608 del 10/01/2017;
- documentazione integrativa disponibile sul portale web dell'A.C.

la scrivente Agenzia comunica quanto di seguito.

Punti "a" e "b" – rif. nota ARPA Puglia prot. n. 42028 dell'11/07/2016

Il proponente ha predisposto il confinamento con tettoia (vedi pos. 7 della planimetria TAVOLA N. 3/mod.) dell'area destinata allo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possono dar luogo a formazioni di polveri, ai sensi dell'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998. In tale zona saranno stoccati i residui lignei per la produzione di biocombustibile in pallet, a valle del trattamento di biotriturazione. Le polveri generate saranno abbattute con un impianto di nebulizzazione installato in loco e da un impianto di aspirazione e abbattimento finale delle polveri a mezzo sistema filtrante a maniche, opportunamente dimensionato sulla base del flusso atteso giornaliero di 10 kg/giorno di polvere di legno e tale da garantire il mantenimento di uno stato di efficienza a livelli sempre massimi.

Il proponente dichiara inoltre che:

- le attività di movimentazione e messa in riserva degli scarti vegetali e rifiuti della lavorazione del legno (piazze 1)
 - la selezione e la cernita per la formazione di M.P.S., materia prima secondaria (piazze 2)
- non possono dar luogo a formazione di polveri, non sono pertanto individuabili ulteriori sorgenti di emissione diffusa.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - 72100 Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Punto "c" – rif. nota ARPA Puglia prot. n. 42028 dell'11/07/2016

Il proponente prevede la realizzazione di un sistema di abbattimento ad umido (scrubber) dei fumi e delle polveri provenienti dal camino della fornace E1. Si concorda sulla soluzione tecnica prevista a progetto.

Punto "d" – rif. nota ARPA Puglia prot. n. 42028 dell'11/07/2016

Il proponente non ha fornito riscontro in merito.

Punto "e" – rif. nota ARPA Puglia prot. n. 42028 dell'11/07/2016

Il proponente dichiara che le acque meteoriche dilavanti le superfici delle coperture confluiscono verso le pubbliche vie, pertanto tali superfici non sono state considerate ai fini del calcolo della portata massima di acqua meteorica dilavante i piazzali dello stabilimento.

Il calcolo della portata massima di acqua meteorica non risulta coerente con i valori assunti di altezza critica di pioggia, aree delle superfici dilavate e coefficiente di afflusso.

Non è individuato il volume di accumulo delle acque di seconda pioggia rivenienti dal piazzale 1 (2328 mq) che il proponente intende riutilizzare per l'innaffiamento delle aree a verde. Inoltre la superficie dichiarata delle aree a verde nella "Relazione di studio e dimensionamento delle opere di intercettazione, trattamento e riuso delle acque meteoriche (in conformità al R.R. 26/2013)", pari a 1795 mq non corrisponde a quella riportata in planimetria "TAVOLA N. 3/mod."; il proponente deve fornire l'area della superficie dell'intero sito con la distinta delle aree di tutte le superfici che lo compongono e con le relative destinazioni d'uso.

Punto "f" – rif. nota ARPA Puglia prot. n. 42028 dell'11/07/2016

Il proponente ha adottato un valore di permeabilità del terreno pari a $3,38 \times 10^{-4}$ m/s, ai fini del calcolo delle superfici disperdenti della trincea drenante. Tale valore è stato ottenuto a seguito di prova idraulica di assorbimento a carico variabile.

Punto "g" – rif. nota ARPA Puglia prot. n. 42028 dell'11/07/2016

Il proponente deve calcolare il numero di A.E. (abitanti equivalenti) ai sensi dell'art. 5 del R.R. n. 7/2016 e successivamente dimensionare la fossa a tenuta stagna ai sensi dello stesso Regolamento Regionale.

Punto "h" – rif. nota ARPA Puglia prot. n. 42028 dell'11/07/2016

Si è preso atto del documento di valutazione impatto acustico redatto a cura del TCAA dott. Sozzi.

Si osserva preliminarmente che il proponente, ai fini della verifica della conformità normativa. Ha indicato quali limite di Classe Acustica quelli relativi alla Zona A di cui all'art. 6 del DPCM 01/03/91. In relazione a tale proposta è necessario che l'Amministrazione Comunale di Carovigno, A.C. in materia, si esprima sulla correttezza della scelta individuata.

Ancora si evidenzia che la valutazione esaminata presenta le seguenti criticità:

- a) La valutazione si basa esclusivamente sulla conduzione di misure condotte direttamente sul campo. Nulla è detto se tale attuale fase di esercizio è confrontabile con quella oggetto di richiesta di autorizzazione. Inoltre l'indagine è stata condotta con una sorgente (fornace con annesso nastro trasportatore) non in funzione senza nulla dire circa il suo potenziale impatto;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - 72100 Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- b) Presso il sito di misura n. 1, in adiacenza a recettore, si evidenzia un incremento di immissione acustica dovuto all'attività produttiva, superiore a 10 dB(A). E' necessario in relazione ai recettori ivi presenti verificare il non superamento del criterio differenziale.

Per quanto sopra esposto permangono le criticità di cui ai punti "d", "e", "g", "h".

Cordiali saluti

*Il Funzionario Istruttore
Dott. Giovanni Cavari.*

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 -72100 Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it